



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/119/20(8)-A
Uff. II Ord. Sic. Pubb.

Roma, 25 maggio 2018

ALLA PREFETTURA DI

ALESSANDRIA

(Rif. nota n. 2018-Area I Antimafia del 12.03.2018)

e, p.c.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO: Codice antimafia. Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Quesito.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura ha chiesto indicazioni in ordine alle modalità di rilascio dell'informazione antimafia richiesta per un consorzio con attività esterna, evidenziando la complessità dei relativi accertamenti in relazione al numero, spesso rilevante, degli operatori che ne fanno parte.

Nella valutazione delle questioni prospettate, occorre prendere in esame innanzitutto l'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che, alla lett. b), fa esplicito richiamo a questa specifica tipologia di soggetto economico.

Tale disposizione, per i consorzi con attività esterna, stabiliva l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia per i soli consorziati con una certa partecipazione al consorzio¹.

¹ Superiore al 10% o, in alternativa, inferiore al 10% con patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

In un'ottica ampliativa del sistema dei controlli, la suddetta soglia è stata prima eliminata per effetto dell'art. 27, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e successivamente fissata al 5 per cento con la legge di bilancio 2018².

Peraltro, la corretta interpretazione di siffatti interventi normativi presuppone alcune sintetiche considerazioni sulla natura e la funzione della documentazione antimafia.

Come è noto, risulta ormai consolidato l'assunto secondo il quale quello in esame è il principale strumento di prevenzione amministrativa nel contrasto alla criminalità organizzata, volto alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La collocazione sistematica dell'istituto nel libro II del Codice antimafia ne rivela l'estraneità, già solo formale, rispetto all'apparato di misure aventi carattere penale o parapenale, comprese le misure di prevenzione personale disciplinate nel libro I del medesimo Codice.

Tuttavia, è appena il caso di sottolineare che se le comunicazioni antimafia mantengono un legame con tale apparato in relazione al loro contenuto vincolato di tipo accertativo, le informazioni si distinguono per uno spiccato momento di autonomia valutativa da parte del Prefetto nel soppesare il rischio di permeabilità mafiosa dell'impresa.

L'esperienza operativa ha dimostrato come le situazioni sintomatiche dei tentativi di infiltrazione criminale non costituiscano un numero chiuso e sfuggano ad un preciso inquadramento *“per l'insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso”*³.

Tra i fatti che l'autorità prefettizia deve valorizzare perché potenzialmente rivelatori del condizionamento si collocano anche i rapporti di cointeressenza economica con soggetti malavitosi o imprese già colpite da provvedimenti antimafia, secondo la teoria del c.d. *“contagio”*⁴.

Appare evidente come nella vasta casistica delle relazioni di impresa che possono venire in rilievo rientri anche quella particolare tipologia di forma associativa che è il consorzio.

La rilevanza attribuita dall'ordinamento al relativo vincolo ai fini che qui interessano si ricava proprio dall'art. 85, comma 2, lett. b), del d.lgs. 159/2011, laddove dispone la riferibilità della documentazione antimafia anche ai consorziati che detengono una partecipazione pari almeno al 5 per cento.

La previsione normativa va, pertanto, interpretata nel senso che, in siffatta ipotesi, il legame consortile non può essere derubricato ad impegno occasionale, instabile o ininfluenza, con la conseguente necessità di procedere a tutte le indagini del caso a prescindere dal numero degli operatori interessati.

² Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 244.

³ Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743.

⁴ In proposito, v., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 22 giugno 2016, n. 2774.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Fatta questa premessa circa la *ratio* della disposizione in argomento, si ricorda che l'art. 85 del Codice antimafia, nell'individuare i "*soggetti sottoposti alla verifica antimafia*", fa riferimento solo a coloro per i quali le figure di cui all'art. 83 del medesimo Codice devono richiedere la relativa documentazione.

Altra cosa è l'insieme più esteso di quelli che possono essere sottoposti a controllo per iniziativa prefettizia.

Ed infatti, l'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, riguardo ai poteri officiosi del Prefetto, prescrive che questi "*estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi delle imprese*".

Ne discende che, a prescindere dalla misura della partecipazione al consorzio, spetta comunque al Prefetto, nell'esercizio di un potere valutativo espressione di ampia discrezionalità, procedere ad un approfondimento della vicenda associativa in presenza di indici sintomatici della comunanza di interessi criminali o di un illecito disegno di asservimento dello strumento consortile agli obiettivi delle organizzazioni mafiose.

Una diversa soluzione, del resto, consentirebbe a singoli imprenditori già attinti da sospetti di permeabilità mafiosa e, dunque, estromessi dal perimetro dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, di eludere il divieto ricorrendo allo schermo di copertura del consorzio.

Tanto si rappresenta, ritenendo di partecipare quanto sopra a tutte le Prefetture al fine di fornire un utile contributo interpretativo su un tema di comune interesse.

F.to IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIO
(Impresa)

AR/...